

**COMUNE DI CASTIADAS**  
**Cap. 09040 - Provincia di Cagliari**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**  
**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 78**

**DEL: 8 Maggio 2007**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI.**

L'anno duemilasette il giorno otto del mese di Maggio alle ore 13,00 nella Sede Municipale, il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Dott. Liborio Faraci, ha assunto la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

### Richiamati:

- ♦ l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- ♦ l'articolo 59, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale disciplina, nello specifico, la potestà regolamentare comunale in materia di imposta comunale sugli immobili;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 in data 29.12.1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è inteso:

- a) fornire una raccolta organica e sistematica delle disposizioni comunali in materia di ICI;
- b) conseguire un maggiore livello di efficienza impositiva attraverso la migliore definizione della base imponibile;
- c) migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente, anche attraverso la semplificazione del procedimento di accertamento e degli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi;

Preso atto che i recenti interventi legislativi contenuti nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) hanno apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei tributi locali e, in particolare, dell'imposta comunale sugli immobili, volti, da un lato, a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti e, dall'altro, a rendere più efficace ed incisiva l'azione di contrasto all'evasione;

Richiamato in particolare gli articoli 37 e 39 del decreto legge n. 223/2006 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", il quale:

- ha anticipato al 16 giugno e al 16 dicembre i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta (art. 37, comma 13);
- ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione/comunicazione ICI, ad eccezione delle ipotesi di riduzione dell'imposta ovvero per le quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dal modello unico informatico dei notai (art. 37, comma 53);
- ha previsto la possibilità, per i contribuenti, di liquidare l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e di versarla mediante modello F24 (art. 37, comma 55);
- ha modificato la disciplina delle esenzioni ICI per gli enti non commerciali (art. 39);

Richiamato inoltre l'articolo unico della legge n. 296/2006:

- commi 101-105, i quali introducono l'obbligo, a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2008, di indicare i dati e le informazioni utili ai fini del trattamento dell'ICI, in base ai quali l'Agenzia delle entrate effettuerà i riscontri con i versamenti e comunicherà ai comuni l'esito dei controlli;
- comma 175, che abolisce alcuni poteri regolamentari in materia di imposta comunale sugli immobili previsti dall'articolo 59, comma 1, lettere l) e n) e commi 2 e 3, del d.Lgs. n. 446/97;

Ritenuto opportuno adeguare il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili alle modifiche apportate alla disciplina ICI;

Visto l'allegato schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Tenuto conto che con l'approvazione del nuovo regolamento si stabilisce/si conferma, tra gli altri:

l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, comuni, province, dalle comunità montane e dai consorzi tra detti enti nonché dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali;

l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute da parenti in linea retta e collaterale;

che sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM 30 novembre 2006 (G.U. 11 dicembre 2006, n. 287) con il quale è stato fissato al 31 marzo 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2007;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri positivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

## **DELIBERA**

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", adottato ai sensi degli artt. 52 e 59, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 18 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di comunicare il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
- 4) di pubblicare l'avvenuta approvazione del presente regolamento:
  - ♦ mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
  - ♦ sul sito internet del Comune;
  - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. S.C. Maffei



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. L. Faraci

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 MAG 2007



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. L. Faraci

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva

☐ non essendo pervenute richieste di invio a controllo

☐ non essendo soggetta a controllo in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

**IL SEGRETARIO**

**INVIO AL COMITATO DI CONTROLLO**

La presente deliberazione è stata inviata in copia al Comitato di Controllo di Cagliari il \_\_\_\_\_

Ricevuta dal Comitato in data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**

**ESITO CONTROLLO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

☐ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 32, L.R. 13 dicembre 1994, n. 38 in data \_\_\_\_\_

☐ per l'esame favorevole del Comitato di Controllo nella seduta del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO**



**COMUNE DI CASTIADAS**

*Provincia di Cagliari*

---

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

*(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*

---

## **INTRODUZIONE**

L'art. 52 del D.Lg. 15 dicembre 1997, n. 446, ha sancito l'attribuzione ai Comuni ed alle Province della potestà regolamentare in materia di entrate proprie, fatta salva l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi, che in virtù della riserva stabilita dall'art. 23 della Costituzione, devono essere stabiliti con provvedimenti di legge.

I Comuni possono quindi esercitare la loro potestà regolamentare anche in materia di ICI, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, attraverso un regolamento che non deve riguardare l'intera disciplina dell'imposta, ma determinare e specificare meglio alcune modalità applicative nel tentativo di risolvere alcuni problemi gestionali che si sono riscontrati in questi anni, e l'adozione di specifiche disposizioni per conseguire una migliore efficacia operativa e lo snellimento delle procedure.

## **CAPO I** **Principi Generali**

### **Art.1- Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 comma 1 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 59 del D. lgs. 446/97 .
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti norme in materia di I.C.I. ;

### **Art. 2 - Finalità del Regolamento**

1. La potestà regolamentare del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dall'ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti;

## **CAPO II** **Criteri per la determinazione di aliquote e detrazioni**

### **Art. 3 - Aliquote**

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 504/92, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dallo stesso decreto. Tale competenza è demandata al Consiglio Comunale;

### **Art. 4 - Detrazioni**

1. La misura delle detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale;

## **CAPO III**

### **Esenzioni dall' imposta**

#### **Articolo 5 – Amministrazioni pubbliche**

1. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 7, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 504/92 gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra Enti, dalle Aziende U.S.L., solo se destinati esclusivamente ai propri compiti istituzionali.

#### **Articolo 6 – Enti non commerciali**

1. Sono esenti dall'imposta i fabbricati solo se posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della L. 20 maggio 1985, n. 222.

## **CAPO IV**

### **Agevolazioni per le abitazioni principali**

#### **Articolo 7 – Abitazione principale**

1. Sono considerate abitazioni principali ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

- a) le abitazioni nelle quali il soggetto passivo e i suoi familiari hanno la propria residenza così come intesa ai fini anagrafici e la propria effettiva e stabile dimora;
- b) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purché non locata;
- d) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
- e) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
  - ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);
  - al coniuge, ancorché separato o divorziato;
  - agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore);

Per poter usufruire delle agevolazioni previste al punto e) ed f) è indispensabile che il soggetto passivo di imposta inoltri al Comune apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 15/68 ;

2. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento accertare la sussistenza dei requisiti suddetti.

#### **Art. 8 – Pertinenze dell'abitazione principale**

1. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale di residenza purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale sopra citata.

2. Il regime agevolato previsto per l'abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano:

- a) classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);
- b) direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
- c) Nel caso in cui la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, e' possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze

## **Capo V**

### **Fabbricati rurali**

#### **Art. 9 – Criteri di riconoscimento della ruralita'**

Affinche' i fabbricati destinati ad uso abitativo possano essere riconosciuti rurali occorre che vengano rispettati contemporaneamente tutti i requisiti prescritti dalle lettere a) e d) dell'art. 9, comma 3, del d.l. n. 557 del 1993 e successive modificazioni:

- a) Il fabbricato asservito al fondo, deve essere posseduto da uno dei seguenti soggetti purché rivestano la qualifica di imprenditore agricolo e risultino iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 :
  - Titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno;
  - Affittuario del terreno stesso o soggetto che ad un altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito;
  - Familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
  - Soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
  - Coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- b) L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione:
  - dai citati soggetti sulla base di un titolo idoneo;
  - da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a cento;
- c) Il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie:
  - non inferiore a 10000 metri quadrati;
  - non inferiore a 3000 metri quadrati se sul fondo vengono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, o se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- d) Il volume di affari da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare:
  - superiore alla meta' del suo reddito complessivo;
  - superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della legge n. 97 del 1994;

In entrambi le ipotesi il reddito complessivo e' determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
- e) Il fabbricato non deve avere le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie:



- A/1 (abitazioni di tipo signorile)
- A/8 (abitazioni in villa);
- Abitazioni di lusso di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;

Se sul terreno ove e' svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralita' debbono essere soddisfatti distintamente per ciascun fabbricato.

I cinque requisiti sopra citati devono sussistere tutti, ove difettasse anche uno solo di essi non si avrebbe un'abitazione di tipo rurale.

Si riconosce carattere rurale inoltre, alle costruzioni strumentali all'attivita' agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonche' ai fabbricati destinati all'agriturismo.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/92 si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli le persone fisiche che posseggono i seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli elenchi previsti all'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 e assoggettazione al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia, cosi' come previsto dall'art. 58 comma 2 del D. Lgs. N. 446/97;
- b) reddito lordo complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, cosi' come inteso ai fini anagrafici, derivante dall'attivita' agricola nella misura di almeno il 51 % del totale.
- c) La cancellazione dai predetti elenchi produce effetto, ai fini ICI, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 504/92 si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli anche i soggetti pensionati seppure non piu' in possesso dei requisiti indicati dall' art. 58 comma 2 del D.Lgs. 446/97.

#### **Art. 10 – Definizione di aree fabbricabili**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti ovvero adottati anche se non ancora approvati, od in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita' dall'art. 5 bis della Legge 8 agosto 1992, n. 359.

Non sono considerati fabbricabili i terreni:

- a) aventi qualsiasi destinazione urbanistica, posseduti a titolo di proprieta' o altro diritto reale e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti in pensione, purché siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - i terreni siano coltivati;
  - iscrizione nel registro ditte della Camera di Commercio
  - iscrizione negli elenchi previsti all'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9 e assoggettati al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia cosi' come previsto dall'art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97;
  - il reddito lordo complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, cosi' come inteso ai fini anagrafici, deve essere derivante dall'attivita' agricola nella misura di almeno un quarto del totale. Il reddito complessivo e' determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura.

## **CAPO VI**

## **Fabbricati inagibili o inabitabili**

### **Art. 11 – Criteri di riconoscimento**

1. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unita' immobiliari:
  - a) per i quali e' stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - b) nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone
2. L'inagibilita' o l'inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
3. Non costituisce motivo di inagibilita' o inabitabilita' il mancato allacciamento degli impianti di fornitura acqua, gas luce elettrica, fognature;
4. L'inagibilita' o l'inabitabilita' puo' essere accertata dall'Ufficio Tecnico comunale competente e dalla A.S.L., secondo le rispettive competenze con spese a carico del proprietario che ne allega idonea documentazione alla dichiarazione ICI oppure con una dichiarazione sostitutiva, da parte del contribuente, redatta ai sensi di legge, che attesti l'esistenza delle condizioni suddette, anch'essa da allegare alla dichiarazione ICI;
5. L'amministrazione Comunale si riserva di accertare la sussistenza dei suddetti requisiti mediante l'Ufficio Tecnico Comunale e l' A.S.L. ovvero mediante propri tecnici o liberi professionisti all'uopo incaricati.

### **Art. 12 – Riduzione d'imposta**

1. L'imposta e' ridotta del 50 x cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

## **CAPO VII**

### **Modalita' e termini per la presentazione delle dichiarazioni e versamenti**

#### **Art. 13 - Modalita' di presentazione**

1. Le dichiarazioni ICI devono essere presentate entro i termini previsti dall'art. 14, utilizzando il modulo stabilito ogni anno da apposito decreto ministeriale.

#### **Articolo 14 – Termini di scadenza**

1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni, di cui al precedente art. 13, e' quello stabilito dalla legge, cioe' entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la variazione ha avuto luogo.

#### **Art. 15 – Versamenti dei contitolari**

1. L'imposta di norma e' versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992.

2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.

3. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

4. Avvalendosi di tale facoltà il contribuente dovrà darne comunicazione scritta al Comune, indicando l'immobile di riferimento ed il nominativo dei contitolari.

## **CAPO VIII**

### **Attività accertativa e di controllo**

#### **Art. 16 – Accertamento**

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati nei termini previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 504/92, e successive modificazioni;

2. Gli avvisi di accertamento e i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante messo notificatore.

#### **Art. 17 – Potenziamento degli uffici e compensi incentivanti per il personale addetto.**

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto nelle seguenti misure percentuali:

a) Potenziamento funzione tributaria: 5% del gettito ICI riscosso dall'attività di recupero nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi ed è utilizzato, con determina del suo Dirigente, per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale addetto.

b) Compensi incentivanti da destinare al personale dell'ufficio tributi e ai suoi collaboratori, che hanno svolto l'attività di recupero ICI, riferita all'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo. Tali compensi verranno ripartiti con determina del suo Dirigente in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali aziendali sulla base delle seguenti percentuali:

Maggiori somme accertate	Percentuale Incentivi
Da € 1,00 a € 20.000,00	27%
Da € 20.001 a € 40.000,00	23%
Da € 40.001 a € 60.000,00	11%
Da € 60.001 a € 80.000,00	5%
Da € 80.001 a € 100.000,00	3%
Oltre € 100.000,00	1%

## **CAPO IX**

### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte degli organi competenti ed esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2007